

Statuto "FATTORE MUSICA APS"

Definizioni e Finalità

Articolo 1 – Forma giuridica e principi generali

È costituita l'Associazione non riconosciuta ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, denominata **"FATTORE MUSICA"** (indicata anche come "Associazione" nel presente testo) con sede legale in Velletri (RM), via Troncavia n.26.

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Associazioni di promozione sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sarà integrata automaticamente con l'acronimo "APS" e diventerà **"FATTORE MUSICA APS"**.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione, centro di educazione musicale, scuola di musica, centro di produzione e promozione di musica e cultura, nonché centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 2 – Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell'intera comunità.

Sono finalità dell'associazione:

- la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
- la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione in genere e di quella digitale (e-Inclusion);
- la promozione della cultura musicale attraverso l'istituzione di una scuola di musica e artistica specializzata che favorisca e promuova la didattica, la formazione, l'educazione, la divulgazione e la trasmissione dei saperi, soprattutto in ambito musicale, nei diversi strumenti e nei diversi generi ed epoche musicale, ed attraverso la promozione e l'utilizzo della tecnologia per le finalità preposte;
- la promozione della coeducazione e della condivisione dei saperi, come opportunità di crescita personale e culturale, nei principi generali di una socialità proficua, nonché l'imparare facendo;
- la promozione della cultura musicale attraverso l'organizzazione di masterclass, stage e seminari tenuti da esperti del settore e maestri qualificati;
- la promozione della creatività e del diritto alla stessa;
- la promozione della cultura in genere attraverso la creazione di manifestazioni, eventi, concerti, incontri che abbiano come finalità la divulgazione della cultura stessa;
- la promozione della cultura musicale attraverso il supporto alla produzione ed alla creazione di progetti originali, con un supporto dedicato a tutte le fasi della produzione;
- la promozione della cultura, dell'educazione e della diversità, attraverso attività di supporto a tutoring allo studio ed allo sviluppo in genere con figure specializzate;
- la promozione dell'inclusione e della tolleranza verso la diversità.

Articolo 3 – Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi

1) L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive

Giulia Evangelisti

modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

In particolare l'associazione si propone di istituire una scuola di musica, creando un punto di riferimento forte e stabile nel territorio per una promozione musicale sana e costruttiva. L'associazione è volta alla promozione ed all'incoraggiamento dell'educazione musicale di base e della didattica ad essa connessa favorendo la sperimentazione e lo sviluppo di tecniche particolari e specifiche. Si terranno corsi di strumento, classico e moderno, propedeutica musicale, teoria e solfeggio, armonia, storia della musica, ear training, approccio ritmico; inoltre si propone di favorire lo sviluppo dell'interazione musicale tra individui e del perfezionamento della performance live e studio mediante l'istituzione di corsi di musica d'insieme, laboratori di band e gruppi di lavoro collettivi. Si favorisce la diversità educativa attraverso una didattica personale ed adattabile a tutte le esigenze. Si promuove inoltre l'applicazione della tecnologia più moderna nell'ambito musicale con corsi di computer music per la gestione dei vari hardware e software, music production, sound engineering e tecniche di registrazione, video making ed editing, fotografia e tecniche di ripresa. Tutte gli ambiti saranno utilizzati per l'eventuale preparazione al conseguimento di certificazioni e titoli italiani ed internazionali. Inoltre nella struttura si terranno: master, stage e seminari di perfezionamento musicale, tenuti da professionisti, docenti e maestri esperti.

Tra gli scopi dell'associazione, vi è quello di creare una sala prove e ed uno studio di registrazione di qualità, per dare la possibilità ai diversi utenti di avere a disposizione uno spazio adeguato. Tutte le attività all'interno dell'associazione saranno promosse e diffuse mediante la creazione di eventi culturali e concerti volti alla promozione musicale in genere.

L'associazione inoltre si propone di creare un centro di produzione musicale per lo sviluppo della creatività curando progetti di band ed artisti, emergenti e non, in ogni fase della produzione stessa, dalla creazione alla realizzazione e pubblicazione di materiale, curando anche la fase manageriale e di booking.

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;

In particolare l'associazione si propone di promuovere la cultura attraverso la creazione, organizzazione, produzione, promozione, realizzazione e diffusione di manifestazioni, opere ed eventi culturali, musicali, teatrali, letterari, cinematografici, ricreativi, di informazione, mostre, proiezioni, spettacoli, concerti. Potrà inoltre organizzare in proprio e/o per conto terzi seminari, conferenze, concorsi, premi, dibattiti, convegni, viaggi finalizzati alla diffusione di spettacoli, di ricerca artistica, di produzioni culturali ed artistiche, viaggi volti all'educazione musicale, residenze artistiche. L'associazione per il raggiungimento dei suoi fini statuari potrà svolgere attività editoriale curando la pubblicazione e la diffusione gratuita di periodici, bollettini d'informazione, giornali, materiale audio-visivo e libri, nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, nonché l'allestimento, la pubblicazione e la gestione di siti Web, il tutto per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi soci. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà chiedere consulenze, ingaggiare artisti, esperti, personale specializzato ed altro personale interno o estraneo all'Associazione. L'Associazione potrà, inoltre, noleggiare o acquistare, se necessario o utile per la realizzazione delle proprie iniziative per fini statuari, mezzi per il trasporto di persone o cose, materiali e macchinari e quant'altro sia utile compresi beni mobili ed immobili.

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;

In particolare l'associazione si propone di organizzare viaggi, residenze ed attività turistiche in genere volte alla promozione della cultura in genere ed in particolare di quella musicale.

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

In particolare l'associazione si propone di organizzare incontri e attività di supporto scolastico volto al miglioramento delle capacità didattiche e del successo scolastico per tutti gli alunni ed in particolare per quelli con disabilità e bisogni educativi speciali, per favorire l'autonomia didattica, la dispersione scolastica, prevenire il bullismo ed il cyberbullismo e contrastare la povertà educativa e culturale. L'associazione affronterà queste problematiche con incontri collettivi ed individuali, di supporto e tutoring, tenuti da professionisti e figure qualificate e specializzate del settore educativo.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative sono potenziali settori d'intervento

Angela Gatti

Elia

Ad

Fog

Ad

Ad

Giulia Evangelisti

dell'Associazione.

II) L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

Articolo 4 - Volontariato

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/le propri/e associati/e. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/le propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

Laddove necessario o obbligatorio per legge, l'associazione adotterà, con delibera assembleare, il regolamento dei rimborsi spese e il regolamento del volontariato.

I/le Soci/e

Articolo 5 – Ammissione dei soci

Il numero dei/le soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socio/a chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

In considerazione delle attività esercitate, i minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a previo consenso di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Agli/le aspiranti soci/e sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e dei regolamenti interni e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 6 – Procedimento di ammissione

È compito del Consiglio Direttivo, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale di ARCI APS al/la nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione, e in ogni caso entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso.

Articolo 7 – Diritti dei soci

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Gli/le soci/e hanno diritto a:

- frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere

Carlo Zili

DFG

John

Giulie Evangelisti

- all'elaborazione del programma;
- discutere ed approvare i rendiconti;
- eleggere ed essere eletti/e componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea i/le soci/e che siano iscritti/e da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

Articolo 8 – Doveri dei soci

Il/la socio/a è tenuto/a a:

- rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligo del/la socio/a mantenere una condotta di rispetto verso gli/le altri/e soci/e e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci;
- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Articolo 9 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio/a si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota associativa annuale;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

Articolo 10 – Azioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del/la socio/a, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei/le suoi/e soci/e;
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza;
- l'arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottate condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi dal presente statuto.

Giulio Evangelisti
 D. F. G.
 Carlo Zilli
 G. C.

Articolo 11 – Trasparenza

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 10 dovrà essere reso noto al/la socio/a con comunicazione scritta.

Contro ogni provvedimento disciplinare di cui all'art. 10, è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile, che deciderà in via definitiva entro e non oltre il termine di 60 giorni dal ricevimento del ricorso.

Patrimonio Sociale e rendicontazione

Articolo 12 - Patrimonio

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali, dedotte le obbligazioni relative.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi, secondo le norme ed i limiti in materia stabiliti dalla vigente normativa;
- ogni altro attivo coerente con i diritti propri di un'associazione senza scopo di lucro e di promozione sociale.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 13 – Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci/e;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali;
- raccolte fondi;

ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Articolo 14 – Termini di approvazione del bilancio

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del CTS.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Articolo 15 – Bilancio sociale

Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate dell'Associazione siano superiori ad 1 milione di euro, è redatto a cura del Consiglio Direttivo il bilancio sociale ed approvato dall'assemblea nei medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio.

Organismi dell'Associazione

Articolo 16 - Organismi

Sono organismi di direzione dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

È organismo di garanzia e controllo:

Univ. Città

Paolo Sella

DD

HA

Gr

Giulio Evangelisti

Adk

- l'Organo di Controllo, anche in forma monocratica, dovessero ricorrere i presupposti dimensionali ex art. 30, d.lgs. 117/2017.

Gli organismi durano in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili. Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto

Articolo 17 - Partecipazione

Partecipano all'Assemblea generale dei soci tutti/e i/le soci/e che siano iscritti/e da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi nella bacheca della sede sociale e/o da inviare ai/le soci/e tramite posta elettronica/posta ordinaria almeno quindici giorni prima.

Articolo 18 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata l'organo di controllo (ove nominato) o almeno un quinto dei/le soci/e aventi diritto al voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Articolo 19 – Convocazione dell'Assemblea

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei/le soci/e con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli/le intervenuti/e. Tra la prima e la seconda convocazione intercorrono almeno 24 ore. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei/le presenti, salvo le eccezioni di cui all'art. 20.

Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

Articolo 20 – Modifiche statutarie

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei/le soci/e, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei/le soci/e con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei/le partecipanti.

Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei/le soci/e aventi diritto al voto, ed il voto favorevole i quattro quinti dei presenti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione valgono le norme di cui all'art. 31.

Articolo 21 – Svolgimento dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dal/la Presidente dell'Associazione o da un/a socio/a eletto/a dall'Assemblea stessa. Il/la presidente dell'Assemblea propone un/a segretario/a verbalizzante eletto/a in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei/le soci/e presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto. Il quorum deliberativo, in questi casi, si riduce in numero conseguente.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti nella bacheca della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei/le soci/e per la consultazione.

Articolo 22 – Competenze dell'assemblea

Anna Catta

Carlo Zile

DP

FG

GA

Giulia Evangelisti

OK

L'Assemblea generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 7:

- a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci/e, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- c) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- e) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- h) delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- l) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Articolo 23 – Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, che ne stabilisce il numero, potendo essere composto da un minimo di 5 eletti fra i/e soci/e. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Articolo 24 – Commissioni di lavoro e incarichi

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini/e non soci/e, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art. 4.

Articolo 25 – Cariche sociali

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il/la Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;
- il/la Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- il/la Segretario/a: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica, salvo provvedere alla reintegrazione del componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'articolo 28 dello statuto.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Articolo 26 – Competenze del Consiglio Direttivo

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'Assemblea dei soci;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per

Am. C. 2016

Ad. P. 2016

DP

FP

DP

Giulia Evangelisti

cassa.

- Predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- deliberare circa l'ammissione dei/Ile soci/e, può delegare allo scopo uno/a o più Consiglieri/e;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei/Ile soci/e;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.
- stabilire la quota associativa annuale ed eventuali contributi associativi *una tantum* o correnti, a sostegno delle attività sociali;
- compiere tutti gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione che non siano, a norma del presente statuto o della legge, attribuiti all'Assemblea dei soci.

Articolo 27 – Convocazione del Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri/e, o su convocazione del/la Presidente.

È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei/Ile Consiglieri/e, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un/a solo/a Consigliere/a. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del/la Segretario/a, che lo firma insieme al/la Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei/Ile soci/e che richiedano di consultarlo.

Articolo 28 – Decadenza e dimissioni dei consiglieri

I/Ile Consiglieri/e sono tenuti/e a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il/la Consigliere/a, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il/la Consigliere/a dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima riunione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

È facoltà del/la Consigliere/a rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio. Il/la consigliere/a decaduto/a o dimissionario/a può essere sostituito/a, ove esista, dal/la socio/a risultato dei non eletti all'elezione del Direttivo, diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei/Ile Consiglieri/e.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Articolo 29 – Organo di controllo

Chm. Cella
G. P. Q. L.
Giulia Evangelisti

I) L'organo di controllo è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto e sarà composto da un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione. L'organo di controllo, in deroga a quanto sopra, potrà essere anche costituito in forma monocratica. In tal caso, l'unico componente dovrà essere dotato dei requisiti professionali di cui all'art. 2397 c.c., come richiamati nel successivo comma II.

II) Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

III) L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Si applica, in tal caso, il successivo art. 30, comma I, lett. a).

IV) L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

V) I/le componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali dell'organo di controllo ed è a disposizione dei/Ile soci/e che richiedano di consultarlo.

Articolo 30 – Revisione legale

I. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione:

- potrà incaricare della revisione legale dei conti l'Organo di controllo, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Norme di Scioglimento

Articolo 31 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad ARCI APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

Disposizioni Finali

Articolo 32 - Rinvii

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.

Il/la Segretario/a

Il/la Presidente

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Giulia Evangelisti

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Giulia Evangelisti

[Signature]

